

XII Commissione permanente (Affari sociali)

Mercoledì 21 aprile 2010

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda, quindi, che, nella precedente seduta, l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 era stato rinviato dopo la reiezione dell'emendamento Palagiano 6.9.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 6.18.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) annuncia voto favorevole sull'emendamento Argentin 6.19, dichiarando di non comprendere le ragioni della contrarietà del Governo ad una proposta emendativa che disciplina, semplicemente, lo svolgimento delle funzioni del fiduciario, ove questo non sia stato nominato.

Andrea SARUBBI (PD) osserva che l'unica differenza di rilievo tra l'emendamento Argentin 6.19, al quale dichiara di aggiungere la propria firma, e l'emendamento 6.4 del relatore consiste nel riferimento al convivente *more uxorio*. L'emendamento Argentin 6.19, infatti, supera anche le critiche già rivolte dal collega Polledri all'emendamento Livia Turco 6.11, dal momento che non sopprime il riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

Livia TURCO (PD) ritiene che l'unico presupposto per l'assolvimento della funzione di fiduciario debba essere, come dice la parola stessa, la sussistenza di un rapporto di fiducia con il dichiarante. Non avrebbe senso, pertanto, una preclusione nei confronti dell'eventuale convivente *more uxorio*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'ipotesi in discussione non concerne i requisiti dell'eventuale fiduciario, bensì l'ipotesi di mancata nomina dello stesso.

Ileana ARGENTIN (PD) dichiara di condividere le considerazioni espresse dalla collega Livia Turco, ritenendo che l'approvazione del suo emendamento 6.19 sarebbe essenziale al fine di tutelare l'effettiva libertà di scelta del dichiarante.

Delia MURER (PD), pur riconoscendo la correttezza della precisazione fornita dal presidente, sottolinea che l'emendamento Argentin 6.19 persegue lo scopo di stabilire un particolare ordine di precedenza tra i soggetti abilitati a svolgere la funzione altrimenti affidata al fiduciario.

Paola BINETTI (UdC) invita il relatore a valutare l'opportunità di fare riferimento, anziché alle norme del codice civile sulle successioni, alla disciplina in materia di donazione degli organi, per l'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere la funzione del fiduciario, quando questi non sia stato nominato.

Livia TURCO (PD) ribadisce, pur alla luce della precisazione fornita dal presidente, la propria netta contrarietà all'esclusione del convivente *more uxorio*, dettata, a suo avviso, da un'impostazione chiaramente ideologica.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) invita la maggioranza ad affrontare il problema in discussione senza preconcetti ideologici, ricercando una mediazione ragionevole.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che i compiti affidati al fiduciario o a chi lo sostituisce, concernendo atti medici, hanno spesso carattere di urgenza e possono risultare incompatibili con i complessi accertamenti che spesso sono richiesti per l'individuazione del convivente *more uxorio*.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, sottolinea come l'articolo in esame garantisca la piena libertà di nominare chiunque proprio fiduciario all'interno della dichiarazione anticipata di trattamento. In mancanza di tale indicazione, tuttavia, ritiene preferibile fare riferimento a un quadro normativo certo, qual è appunto quello fornito dalle disposizioni del codice civile in materia di successione.

La Commissione respinge l'emendamento Argentin 6.19.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, riformula il suo emendamento 6.4 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che la nuova formulazione dell'emendamento 6.4 del relatore ha il pregio di chiarire che il riferimento al codice civile ha esclusivamente lo scopo di individuare i familiari abilitati a svolgere i compiti previsti dai commi precedenti.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) esprime il proprio stupore per la decisione della maggioranza di fare riferimento, in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, alle disposizioni civilistiche sulla successione, ricordando come più volte il sottosegretario Roccella, durante la vicenda di Eluana Englaro, avesse sottolineato la necessità di non trattare la vita delle persone con gli strumenti concettuali che si impiegano per i beni materiali.

Ileana ARGENTIN (PD) evidenzia come per una persona disabile, che vive in una condizione di peculiare dipendenza nei confronti dei propri familiari e, in particolare, dei genitori, possa essere estremamente difficile nominare fiduciario il proprio convivente e come, pertanto, serva una norma che riconosca al convivente *more uxorio* le facoltà del fiduciario, ove questo non sia stato nominato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il relatore a chiarire per quali ragioni, anziché alle norme civilistiche sulla successione, non abbia fatto riferimento all'articolo 433 del codice civile sull'obbligo di prestare gli alimenti o, ancor meglio, alle disposizioni in materia di donazione di organi.

Luisa BOSSA (PD) ritiene che le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi circa l'individuazione del convivente *more uxorio* non abbiano ragion d'essere, dal momento che il significato reale di questa espressione è chiarissimo e non dà adito a dubbi.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), pur comprendendo le ragioni espresse dalla collega Argentin, ricorda che la legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento deve potersi applicare a tutti i soggetti interessati e non può, pertanto, farsi carico di una pur legittima esigenza specifica. Osserva, inoltre, che la nozione di convivente *more uxorio* può dar luogo a confusione e persino ad abusi da parte di soggetti che, per ragioni diverse, si trovino a convivere con il dichiarante.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene che il rischio di confusione denunciato da alcuni colleghi non esista, essendo di per sé chiarissima la nozione di convivente *more uxorio*.

Ileana ARGENTIN (PD), intervenendo per una precisazione, chiarisce, rivolta alla collega Capitanio Santolini, che non era certo sua intenzione piegare le norme in esame al soddisfacimento di interessi specifici o particolari.

La Commissione approva l'emendamento 6.4 (*Nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 6.4 (*Nuova formulazione*) del relatore, l'emendamento Argentin 6.20 deve intendersi precluso.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a chiarire le ragioni della contrarietà al suo emendamento 6.21, che ha una funzione di mera garanzia.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, pur condividendone il contenuto, ritiene che l'emendamento Livia Turco 6.21 sia pleonastico.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 6.21.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 6.5: si intende vi abbiano rinunciato.

Paola BINETTI (UdC) illustra il suo emendamento 6.22, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 6.22.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.